

LA NORMATIVA SANZIONATORIA “**VIGENTE**” PER CHI PROVOCA VALANGHE

(a cura dell'Avv. Paolo Pagliacci)

In questo breve commento si vuole riassumere l'attuale normativa vigente in Italia in materia di danni da valanghe. Per **vigente** si intende in vigore, e da parecchio; questa esposizione non riguarda invece le norme attualmente in discussione alle Camere, tanto pubblicizzate dai media in questi ultimi mesi, che vorrebbero criminalizzare chi fa fuoripista, come se delle norme per chi provoca delle valanghe non esistessero già.

Infatti non tutti sanno che, sulla base di una serie di **norme nazionali** esistenti e **in vigore** da diversi anni, esiste da molto tempo la possibilità di sanzionare chi, andando fuoripista o facendo comunque attività di scialpinismo, trekking, alpinismo o qualsiasi altra attività in campo aperto (ivi compreso chi utilizzando mezzi meccanici o a motore, elicottero compreso) provoca una valanga.

Bisogna però fare delle distinzioni e delle precisazioni:

1) **SANZIONI PENALI** ve ne sono di due tipi:

a) **dolose: art. 422 e 426**

- **l'art. 422 (STRAGE)** presuppone esplicitamente “il **fine di uccidere**”, ovvero un elemento soggettivo assai grave quale l'intenzione di provocare apposta una valanga (nel caso che stiamo esaminando) per uccidere qualcuno o comunque mettere in pericolo la pubblica incolumità (pena dell'**ergastolo** per il caso di morti, di **15 anni** se non ci sono comunque state vittime).

Non è questo il caso che interessa in questa analisi, ma lo si riporta solo per contestare la strumentalizzazione di questa norma che qualcuno ne ha fatto, parlando di “tentata strage” per il caso di distacco di valanghe che non ha causato vittime. Se non c'era l'intenzione non può parlarsi di strage mancata o tentata strage, ma solo di reato di valanga, di cui tra breve.

Esempio pratico: non può parlarsi di strage se uno sciatore, involontariamente, malgrado l'elevato rischio valanghe, attraversi un versante esposto sopra un paese o una strada, provochi una valanga e causi delle vittime. Lo stesso se per puro miracolo non causi vittime, ma provochi solo danni alle cose. Non si può tentare involontariamente un fatto doloso, oppure causare involontariamente un evento doloso, perché sono concetti giuridicamente incompatibili.

- **l'art. 426** (Inondazione, frana, **VALANGA**), presuppone necessariamente il **nesso causale** tra il passaggio degli sciatori e la valanga causata. La norma dice infatti “chiunque cagiona la caduta di una valanga è punito con la **reclusione da 5 a 12 anni**”.

La concreta punibilità, tuttavia, non si determina per il semplice fatto di aver cagionato una valanga, ma presuppone che con essa si sia messa in pericolo l'incolumità pubblica. Il reato è infatti ricompreso tra i delitti colposi di “pericolo pubblico”, all'interno del titolo che disciplina “reati contro la pubblica incolumità”. Questi sono quelli che espongono a pericolo la vita e l'integrità fisica di un **numero indeterminato di persone**.

Per comprendere la norma occorre prima dare una definizione di **valanga**: non s'intende ogni e qualsiasi distacco di massa nevosa, ma **solo quello che sia di ragguardevoli proporzioni** (per quantità di neve, per estensione del fronte, per velocità di caduta e quindi per forza distruttiva) e che soprattutto costituisca una minaccia per la pubblica incolumità, **con messa in pericolo di vie di comunicazione, centri abitati, o anche piste di sci aperte al pubblico**, e quindi, in ogni caso, mettendo a repentaglio la vita di un gran numero di persone.

Trattandosi di un “reato di pericolo”, la norma non richiede che la valanga provochi morti e feriti o distruzione di cose, essendo **sufficiente che esista un pericolo del genere**, inteso **non già come pura possibilità** di conseguenze disastrose, ma come **probabilità** che queste si verifichino.

Esempio pratico: il distacco di una valanga di enormi proporzioni, causato da uno sciatore in zona assolutamente isolata e apprezzabilmente lontana da centri abitati, strade o piste di sci, non costituirà il reato in esame. Ma una valanga delle stesse proporzioni che si arresti provvidenzialmente a distanza estremamente ravvicinata a un centro abitato, pur senza causare alcun danno a persone e cose, esporrà chi l'ha causata a responsabilità per il reato in esame.

b) **colpose: art. 449**

- **l'art. 449 (DELITTO COLPOSO DI DANNO)** è invece norma di carattere più generale, che abbraccia altre ipotesi di disastro oltre che quello derivante da valanga. Esso viene più comunemente chiamato col termine "DISASTRO COLPOSO" e, a differenza delle ipotesi criminose sopra esaminate, con le quali ha in comune l'imprescindibile presupposto del **nesso di causalità**, richiede due elementi ulteriori: l'effettivo verificarsi di un **danno** e la **colpa** della (o delle) persone che lo provocano. Se non c'è danno non potrà parlarsi di "disastro colposo", ma al limite di delitto di valanga se questa ha concretamente messo in pericolo l'incolumità pubblica, altrimenti il fatto non costituisce reato.

In materia di delitti colposi va inoltre riportato quanto previsto dall'**art. 113**: esso estende la punibilità dei reati colposi, ivi compreso l'art. 449, a tutte le persone che hanno cooperato nel cagionare l'evento. In applicazione di questa norma, qualora la valanga sia causata dal passaggio di più sciatori, questi vengono tutti inquisiti per il reato de quo, indipendentemente da chi determinato lo stacco. Sta poi a questi provare il contrario.

Esempio pratico: tre amici sciatori decidono di uscire dalla pista e di tagliare lateralmente il fronte della montagna per non perdere quota ed andare a sciare lungo la parte finale del crinale, ancora rimasto vergine. Dopo il loro passaggio si stacca d'improvviso una placca a vento dalla linea appena tracciata, la quale travolge altri due snowboarder che si trovano più a valle. I tre sciatori potrebbero essere ritenuti responsabili, in concorso di colpa tra di loro, per i danni arrecati ai due snowboarder, salvo che provino che lo stacco è dipeso da uno soltanto di loro (magari perché solo uno di loro ha attraversato la placca a vento, mentre gli altri l'avevano più prudentemente aggirata).

2) SANZIONI AMMINISTRATIVE

La **LEGGE 24 dicembre 2003, n. 363**, recante "**Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo**", costituisce l'impianto normativo principale cui fare riferimento.

Le norme che ci interessano maggiormente in questa analisi sono due:

- **l'art. 17. (SCI FUORI PISTA E SCI-ALPINISMO)**

il comma 1° esonera espressamente i concessionari e i gestori degli impianti di risalita **dalla responsabilità** degli incidenti che possono verificarsi fuori pista, indipendentemente dal fatto che questi siano serviti o meno dagli impianti medesimi.

La norma è categorica ed ha costituito un punto di arrivo fortemente voluto dalle società che gestiscono le stazioni, alle quali una giurisprudenza oramai datata attribuiva talvolta una responsabilità indiretta per aver agevolato il verificarsi dell'evento dannoso.

Oggi dunque i gestori non devono curarsi di chi decide volontariamente di andare fuori pista.

La legge tuttavia gli impone (art. 3 - Obblighi dei Gestori) di predisporre un'adeguata segnaletica ed adeguate protezioni sulle piste da sci per segnalare e prevenire incidenti su punti pericolosi (es. presenza di burroni) e per delimitare le aree sciabili controllate in maniera tale che esse siano distinguibili. Detta norma parla propriamente di "piste". L'unico onere in capo al gestore sarà dunque di delimitare adeguatamente le piste da sci, allo scopo di consentire all'utente di distinguere le aree sciabili e messe in sicurezza, da quelle libere e prive di qualsiasi protezione;

il comma 2° contempla per i praticanti dello sci-alpinismo l'obbligo di munirsi, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso. Il riferimento è all'ARVA, lo strumento elettronico per la ricerca dei dispersi in valanga.

Questa norma, tanto auspicata da molti operatori del settore, è tuttavia nata monca: infatti è limitata da un inciso che il Legislatore avrebbe ben potuto evitare, ovvero la previsione di tale obbligo solo "laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe". Così come formulata questa norma fa sorgere molti problemi relativamente a chi e come deve valutare il potenziale rischio valanghe. Lo stesso inciso "evidenti", sembrerebbe addirittura imporre l'obbligo dell'Arva solamente in casi eccezionali. Inoltre la norma nulla dice circa la dotazione ad esso correlata (pala e sonda), senza la quale lo strumento elettronico è pressoché inutile.

Sarebbe stato molto più utile e completo prevedere "sempre e comunque" l'obbligo di dotazione non solo dell'arva, ma anche di pala e sonda, per "chiunque si reca fuoripista"; dunque non solo agli scialpinisti, ma anche ai così detti freerider, agli snowboarder, agli alpinisti, ai trekker e a chiunque altro si rechi in ambiente aperto innevato.

Ad ogni buon conto, prescindendo da questa lacuna legislativa, una successiva norma della medesima legge pone le basi per un'applicazione più estesa dell'obbligo menzionato:

- **l'art. 18. (ULTERIORI PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA E SANZIONI)** demanda infatti alle **Regioni** ed ai **Comuni** il potere di adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti, conferendo in particolare alle prime la facoltà di determinare l'ammontare delle relative **sanzioni amministrative** da applicare in caso di violazione

delle disposizioni di legge (ivi compreso il sopra descritto art. 17), fissandone in particolare il limite tra un **minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro**.

Preposti al controllo e all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie sono, per espressa previsione normativa, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, nonché i corpi di Polizia Locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche.

Per completezza di esposizione non va sottaciuta la presenza di una normativa locale già perfettamente articolata in alcune Regioni italiane, le quali anche in esecuzione delle determinazioni impartite dalla citata Legge 363/2003 hanno disciplinato la materia, imponendo limiti e divieti in zone ben determinate o in particolari periodi dell'anno, nonché prevedendo apposite sanzioni per il caso di violazione. Tra di esse vanno citate in particolar modo il Piemonte, il Trentino Alto Adige ed il Veneto al Nord e l'Abruzzo ed il Lazio al centro.

Per ovvi motivi si rimanda per approfondimenti alla normativa locale, che varia da regione a regione.

Parimenti va segnalato ricorso ad ordinanze locali, impartite dai Comuni, per far fronte a particolari situazioni di pericolo, con le quali si dispongono in casi eccezionali chiusure e divieti di interi versanti o addirittura stazioni sciistiche.

CONCLUSIONI:

La presente esposizione della vigente normativa mostra come in Italia già esista un'ideale normativa per la prevenzione degli incidenti in montagna. Le sanzioni penali previste sono assai gravi per chi, anche involontariamente, provoca una valanga; quelle amministrative sono lasciate all'iniziativa delle Regioni e dei Comuni, soluzione senz'altro più giusta poiché solo a livello locale può veramente contrastarsi un fenomeno, come quello delle "morti bianche in montagna", che dipende inscindibilmente da fattori locali, come la conformazione del suolo, la frequenza e qualità delle precipitazioni, le condizioni climatiche in genere, il tipo stesso di frequentazione di ogni singola montagna.

Questa normativa potrebbe essere di per sé sufficiente, salvo eventuali ritocchi delle norme esistenti per renderle più chiare e precise, e l'autonoma predisposizione, a livello locale, di un comparto regolamentare strettamente legato al territorio di competenza degli enti locali di appartenenza.

Sarebbe però auspicabile l'introduzione di una definizione legislativa di "**area sciistica controllata**", ovvero di quella superficie innevata all'interno della quale la stazione sciistica garantisce la sicurezza dei percorsi di discesa, avendo predisposto adeguate protezioni da ostacoli pericolosi (ad es. mediante la predisposizione di barriere di protezione, reti, ecc.), corredata da un'ideale segnaletica ed avendo opportunamente messo in sicurezza i versanti soggetti allo scaricamento di valanghe (vuoi mediante l'installazione di barriere paravalanghe o strumenti simili, vuoi mediante la c.d. bonifica a mezzo di inneschi esplosivi).

Al gestore dovrebbe essere imposto **l'obbligo di delimitare e ben segnalare i limiti di tale area**, ammonendo con adeguata segnalazione che "chiunque intende avventurarsi al di fuori di tale area, con qualunque mezzo (con gli sci, la tavola, a piedi o con mezzi meccanici), lo si fa a suo esclusivo rischio e pericolo, assumendosene ogni responsabilità".

Infine dovrebbe essere espressamente previsto per chiunque si avventuri in tali aree non controllate **l'obbligatoria dotazione di autosoccorso c.d. "APS"** (Arva + Pala + Sonda), da portare sempre con sé, perfettamente funzionante ed accesa; la contravvenzione a tale obbligo andrebbe sanzionata in maniera adeguata, logicamente con una somma pari al costo di tale dotazione (tanto vale comprarla se la multa costa quanto acquistarla).

NOTE LEGALI:

Per chi volesse entrare nei dettagli delle norme citate, si riportano qui di seguito, unitamente ad alcuni interessanti casi giurisprudenziali:

CODICE PENALE

Titolo VI: DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA

Capo I: DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA

Art. 422 *Strage*

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, **al fine di uccidere**, compie atti tali da **porre in pericolo la pubblica incolumita'** e' punito, se dal fatto deriva la morte di piu' persone, con l'ergastolo (1).

Se e' cagionata la morte di una sola persona si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

(1) *La pena di morte, un tempo prevista per tale reato, e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.*

Art. 426 *Inondazione, frana o valanga*

Chiunque **cagiona** una inondazione o una frana, ovvero **la caduta di una valanga**, e' punito con la **reclusione da cinque a dodici anni**.

Capo III: DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO

Art. 449 *Delitti colposi di danno*

Chiunque **cagiona per colpa** un incendio, o un altro **disastro preveduto dal capo primo di questo titolo**, e' punito con la **reclusione da uno a cinque anni**.

La pena e' raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

Art. 113. *Cooperazione nel delitto colposo*

Nel delitto colposo (p. 43), quando l'evento e' stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso (p. 422 , 114).

La pena è aumentata (p. 64) per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'art. 111 e nei nn. 3 e 4 dell'art. 112.

LEGGE 24 dicembre 2003, n.363

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

Art. 17. *(Sci fuori pista e sci-alpinismo)*

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita **non sono responsabili** degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. **I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi**, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, **di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso**.

Art. 18. *(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)*

1. Le **Regioni** e i **Comuni** possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

2. **Le Regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.**

Art. 21. *(Soggetti competenti per il controllo)*

1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la **Polizia di Stato**, il Corpo **Forestale** dello Stato, l'Arma dei **Carabinieri** e il Corpo della **Guardia di Finanza**, nonché i **corpi di Polizia Locali**, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, **provvedono al controllo** dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e **irrogare le relative sanzioni** nei confronti dei soggetti inadempienti.

2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.

NOTE GIURISPRUDENZIALI:

Cassazione, Sez. IV, 10.12.2008-11.03.2009 n. 10789 (Penale Delitti colposi di danno (art. 449 c.p.), valanga (art. 426 c.p.), omicidio colposo (art. 589 c.p.) – **valutazione del decorso causale dell'evento**.

In tema di valutazione del decorso causale dell'evento, la Suprema Corte con la sentenza n. 10789/2009 afferma il seguente principio "Nella sua valutazione il giudice dovrà discernere quali siano quelle che costituiscono mere ipotesi, da quelle invece che si prospettano come probabili cause in quanto ancorate ad elementi di fatto, emergenti dagli atti del processo. Invero, come già in passato osservato da questa Corte (Cass. IV, 30057/06, imp. Talevi, rv. 234373), una mera ipotesi che si appartenga al novero del solo astrattamente possibile non è idonea, di per sé, a togliere rilievo a fatti diversi storicamente accertati che esplicano i loro effetti non più nella sfera dell'astrattamente possibile, ma in quella del concretamente probabile. A fronte di una spiegazione causale del tutto logica, siccome scaturente e dedotta dalle risultanze di causa correttamente evidenziate e spiegabilmente ritenute, la prospettazione di una spiegazione causale alternativa e diversa, capace di inficiare o caducare quella conclusione, non può essere affidata solo ad una indicazione meramente possibilista, ma deve connotarsi di elementi di concreta probabilità, di specifica possibilità, essendo necessario, cioè, che quell'accadimento alternativo, ancorché pur sempre prospettabile come possibile, divenga anche, nel caso concreto, hic et nunc, concretamente probabile, alla stregua, appunto, delle acquisizioni processuali."

Cass., sez. III, 14-10-2005, n. 19974.

In tema di responsabilità civile, dovendosi ancorare il concetto di caso fortuito al criterio generale della prevedibilità con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in un giudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto dell'obbligo di prevedere e prevenire, nell'infinita serie di accadimenti naturali o umani che possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili (nella specie, la suprema corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione del giudice di merito, che aveva escluso la responsabilità del gestore di una funivia per i danni derivanti dal crollo di un edificio adiacente alla stazione di partenza, e destinato ad ufficio, avendo accertato che lo stesso era stato travolto da una valanga di neve di proporzioni eccezionali, determinata dalla concomitanza di tre fattori, ciascuno dei quali di per sé insolito, come un abnorme accumulo di neve, la bassa temperatura della stessa e la presenza di venti fortissimi).

T. Bolzano-Silandro, 25-03-2002.

La colpa presuppone la prevedibilità dell'evento da parte del soggetto agente; la caduta di una valanga è prevedibile solo se le condizioni favorevoli alla caduta, che sono ad esempio la presenza di un'abbondante massa di neve fresca o l'estrema ripidezza del pendio, prevalgono sulle condizioni sfavorevoli, come l'assenza di venti forti o l'esposizione del pendio, di modo che la rappresentabilità del pericolo risulta evidente; in caso di presenza di condizioni contrastanti, e cioè condizioni favorevoli e sfavorevoli, come tali riconoscibili dall'autore, la situazione generale, a causa della presenza disegni di pericolo, ammonisce ad una certa prudenza nella scelta della variante di discesa, ma non necessariamente impone a rinunciare alla stessa.

T. Bolzano-Silandro, 25-03-2002.

La prevedibilità e l'evitabilità della caduta di una valanga è valutata alla luce delle esperienze pregresse e delle conoscenze concrete della persona che ha cagionato la valanga; per l'accertamento della colpa è pertanto irrilevante che la caduta della valanga fosse prevedibile da parte di persone appartenenti a una categoria sociale diversa da quella del soggetto agente, se per quest'ultimo l'evento non era concretamente prevedibile.

Tribunale commissariale [S. Marino], 22-11-1995.

Ai sensi dell'art. 237 c.p., nel caso di incendio (e di inondazione, frana, valanga, crollo di una costruzione e distruzione di un mezzo di pubblico trasporto) il pericolo deve reputarsi presunto; ciò emerge, a contrariis, dal contenuto dell'ultima parte della richiamata disposizione, ove si prevede la punibilità di «altro evento che ponga in pericolo l'incolumità pubblica»: solo in questa ipotesi sarà necessario dimostrare la sussistenza in concreto di tale ultimo requisito, mentre nelle altre espressamente menzionate l'iter logico-giuridico da seguire sarà inverso, vale a dire la responsabilità penale dell'agente dovrà essere esclusa solo se il fatto realizzato non sia perfettamente inquadrabile nelle indicate fattispecie; nel caso di incendio la presunzione legislativa di pericolo si fonda su apprezzamenti empirico-prognostici effettuati alla stregua di collaudate regole di esperienza.

Cass., 12-12-1989.

L'art. 449 c.p., in relazione alle distinte ipotesi colpose di calamità, tra cui la frana, usa l'accezione «**disastro**» per la cui integrazione **occorre che colposamente sia cagionato un evento di danno o di pericolo che colpisca collettivamente persone o cose con effetti straordinariamente gravi e complessi**; anche se non deve assumere il carattere di eccezionalmente immane, l'evento, per assumere le dimensioni del disastro, deve presentarsi con carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone.